CAMERA DEI DEPUTATI N 1192

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RALLO, VALENSISE, SOSPIRI, ABBATANGELO

Presentata il 20 dicembre 1979

Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La crisi economica e sociale del nostro Paese investe in misura sempre più drammatica le giovani generazioni che pagano pesantemente gli errori delle gestioni politiche, dell'inefficienza amministrativa e delle rapine perpetrate da speculatori pubblici e privati

Sono particolarmente colpiti i giovani diplomati e laureati in cerca di una occupazione – parecchie decine di migliaia – che, dopo un corso di studi spesso dispendioso e pesante, ottenuto il sospirato titolo, trovano grande difficoltà ad inserirsi nel contesto produttivo fino a sentirsi emarginati, a causa della mancanza di una vera qualificazione professionale, per il diaframma attualmente esistente tra scuola e società, o per la mancanza di un aiuto finanziario che consenta loro di iniziare autonomamente l'attività professionale

Si aggiunga il fallimento della legge 1° giugno 1977, n 285, che aveva fatto nascere tante speranze andate poi miseramente deluse e che ha incancrenito il problema della disoccupazione giovanile

È noto che tale legge ha avuto assegnato un finanziamento di 1 060 miliardi di lire, da impegnarsi negli anni 1977-1980 ma, in minima parte, si è fatto ricorso ad esso per il fallimento della legge medesima, determinando ampie iscrizioni nei residui passivi dello stanziamento disposto e, quindi, la possibilita di una mutuazione di qualche istituto proprio della legge 1° giugno 1977, n 285

Nei primi 4 articoli della presente proposta di legge si prevede l'istituzione di un comitato per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati che ha il compito di individuare e determinare, nell'ambito degli enti pubblici e privati, i posti utili per lo svolgimento dell'apprendistato, le cui modalità di attuazione, attraverso l'erogazione di una borsa di studio, vengono specificate nei successivi articoli 5, 6 e 7, mentre l'articolo 8 stabilisce la concessione di un prestito finanziario senza interessi da rimborsarsi entro sei anni, per agevolare l'inizio della libera attività professionale ai diplomati e laureati che ne facciano richiesta

La proposta evidenzia così la chiara finalità di offrire ai giovani un concreto aiuto nel momento molto delicato del trapasso dalla fase di studente che assimila teorici insegnamenti, anche se nobili, al suo inserimento nel contesto sociale che è regolato da precise e talora inesorabili norme di natura pratica: riteniamo che sia dovere della società e quindi dello Stato trasformare questi giovani il più presto e il più agevolmente possibile in unità produttive, offrendo loro una qualificata specializzazione pratica ed i primi strumenti per inserirsi, anche autonomamente, nel quadro delle attività economiche del Paese.

Esperienze analoghe si possono rilevare in altri Stati Europei e i risultati ivi conseguiti confermano il valore della presente proposta di legge.

Anche se gli oneri finanziari che la presente proposta comporta sono impegnativi, essi potranno, almeno in parte, essere assorbiti dai residui previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, gravando solo in parte quali nuove imputazioni sul bilancio dello Stato e, in ogni caso, saranno ampiamente compensati dal chiaro vantaggio che decine di migliaia di giovani ne ricaveranno.

Essendo, perciò, la presente proposta di legge un valido strumento per combattere la grave piaga della disoccupazione, confidiamo che gli onorevoli colleghi valuteranno positivamente il vantaggio che il Paese trarrà dalla sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati.

Tale comitato opera in collegamento con la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 2.

Il comitato ha il compito di individuare nell'ambito delle strutture amministrative dello Stato, delle regioni, degli enti locali, del parastato, delle società e delle imprese a partecipazione statale e private il numero dei posti da destinare all'apprendistato dei giovani diplomati della scuola media superiore che non hanno superato il ventiduesimo anno di età e dei laureati che non hanno superato il ventottesimo anno di età, secondo le rispettive qualificazioni professionali.

ART. 3.

Il Comitato è composto dai rappresentanti dello Stato, delle regioni, degli enti locali, del parastato, delle società e delle imprese a partecipazione statale e degli ordini professionali nel numero massimo di 25 componenti, numericamente determinati e nominati con proprio decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base delle designazioni fatte dagli enti interessati.

Il Comitato ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è assistito da un ufficio di segreteria a cura del Ministero stesso.

ART. 4.

Il comitato, attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in base ad apposite convenzioni da stipularsi con gli enti di cui all'articolo 2 ed i correlativi ordini professionali interessati, annualmente determina in ogni provincia i posti utili per lo svolgimento dell'apprendistato.

ART. 5.

L'apprendistato è svolto senza alcun onere per gli enti e per le aziende e mira esclusivamente alla formazione professionale e culturale del giovane.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione eroga ai giovani apprendisti, per il periodo dell'apprendistato, una borsa di studio di lire 300.000 mensili provvedendo alla loro assicurazione contro gli infortuni nonché a convenzionarli con gli enti mutualistici ai fini della assistenza sanitaria limitatamente al periodo dell'apprendistato.

ART. 6.

L'apprendistato ha una durata massima di due anni ed ha lo scopo di far conseguire al giovane un avviamento alla professione e alla attività che intende intra prendere.

Alla fine di ogni mese l'ente o il titolare del posto di lavoro presso il quale il giovane svolge il periodo di apprendistato rilascia all'interessato una dichiarazione tendente ad attestare l'assiduità nel lavoro ed il grado di capacità.

ART. 7.

I giovani che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge presentano domanda agli uffici provinciali del lavoro e della previdenza sociale indicando la scelta preferenziale del lavoro da svolgere presso un determinato numero di enti, uffici o settori con gradimento a scalare.

ART. 8.

Nei confronti dei laureati e dei diplomati iscritti ai rispettivi ordini professionali, che non hanno superato il ventottesimo anno di età e che intendono intraprendere la libera professione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a domanda, concede prestiti fiduciari fino ad un massimo di sei milioni di lire senza interessi.

Il rimborso del prestito deve essere effettuato in rate semestrali entro sei mesi dalla concessione, con decorrenza dal compimento del secondo anno della concessione stessa.

A tal fine lo Stato conclude una apposita convenzione con una o più banche o istitui bancari, autorizzandoli alla concessione dei prestiti, garantendone i rischi e corrispondendo un interesse sui prestiti erogati.

ART. 9.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri interessati, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con uno o più decreti emana le norme per l'applicazione della presente legge.

ART. 10.

All'onere derivante dalla prima applicazione della presente legge previsto in lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello Stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e con i residui passivi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio e la suddivisione della imputazione di spesa.